



Aumento della percentuale della ritenuta sui bonifici per agevolazioni fiscali dall'8 all'11 per cento

Circolare

2/2024

Gennaio 2024

Tra le novità introdotte dalla nuova Legge di bilancio spicca la misura che verrà applicata dal 1° marzo 2024, riguardante l'aumento dall'8 all'11 per cento della ritenuta sui bonifici parlanti per ottenere le agevolazioni fiscali.

Quando si eseguono lavori su edifici esistenti per i quali si intende beneficiare della detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie (50%) o sul risparmio energetico (65%), di cui all'art. 16-bis del D.P.R. 22.12.1986 n. 917, è obbligatorio effettuare i pagamenti con un apposito modulo di bonifico per le detrazioni fiscali. Innanzitutto nel bonifico per le detrazioni fiscali ci sono appositi campi dove indicare la tipologia di detrazione di cui si intende beneficiare (se ristrutturazioni edilizie o risparmio energetico), il codice fiscale di colui che effettua il pagamento (e che beneficerà della detrazione) e il codice fiscale/partita iva del beneficiario del bonifico.

Tuttavia, la differenza sostanziale è la ritenuta d'acconto che viene applicata sui bonifici per le detrazioni fiscali. La ritenuta non viene invece mai applicata sui bonifici ordinari.

L'art. 25 del DI 78/2010 (convertito con Legge 122/2010) imponeva che la ritenuta d'acconto ammontasse al 10%. L'aliquota è stata prima ridotta al 4% nel 2011, per essere poi rialzata all'8% con la Legge di Stabilità 2015 (art. 1, comma 657 Legge del 23 dicembre 2014 n. 190) e, ora, con la nuova Legge di bilancio 2024, all'11% per i bonifici effettuati dal 1° marzo 2024.

Al momento del pagamento di un bonifico per le detrazioni fiscali, banche e Poste Italiane Spa devono operare automaticamente una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dall'impresa che effettua i lavori dal professionista che li segue. In altri termini, sull'importo versato dal cliente la banca o Poste Italiane Spa traggono una somma che versano direttamente all'erario a titolo di anticipo delle tasse che l'impresa esecutrice dei lavori o il professionista dovranno pagare in futuro sulla base del proprio reddito. È bene specificare che il sostituto d'imposta, ossia il soggetto che opera la ritenuta e la versa all'erario, non è il committente dei lavori, ma le banche o le poste, che dovranno rilasciare al beneficiario del bonifico la certificazione della ritenuta effettuata a chiusura dell'anno fiscale. Nelle fatture dei fornitori non dovrà comparire alcuna dicitura relativa alla ritenuta applicata. Gli istituti di credito e le poste attueranno automaticamente la ritenuta. La ritenuta che verrà effettuata dalla banca o dalle poste va calcolata esclusivamente sull'imponibile della fattura e non sull'Iva. Pertanto, rispetto al totale di ogni bonifico, il soggetto incaricato della ritenuta (il cosiddetto sostituto d'imposta) dovrà scorporare l'Iva.